

Dr. MICHELE VERDE Notaio
Via Regina Elena, 8 - Tel. 0776-830496
03039 SORA (Fr)
N.C.F. VRDMHL31T15D810E
P. IVA 00043090604

Repertorio N.20.775

Raccolta N.3.408

Atto costitutivo dell'Associazione di volontariato "CONFRA-
TERNITA DI MISERICORDIA DI BALSORANO E SAN VINCENZO VALLE RO-
VETO", con sede in Balsorano (AQ).

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventuno maggio millenovecentonovantasette, in Sora, nel mio
studio, in Via Regina Elena, n.8

21 maggio 1997

Innanzi a me dr. Michele Verde fu Biagio, Notaio in Sora, i-
scritto nel ruolo del Collegio notarile di Cassino, senza
l'assistenza dei testi, per espressa e concorde rinunzia dei
comparenti, col mio consenso

Sono presenti i Signori

1- Antonini Antonello, commerciante, nato in Sora (FR) il 4
febbraio 1968 (NTN>NNL 68B04 I838C), dom.to e res.te in Balso-
rano (AQ), alla Via G.D'Annunzio, n.19;

2- Colone Marisa, studentessa, nata in Sora il 23 giugno 1975
(CLN>MRS 75H63 I838T) e res.te e dom.ta in S.Vincenzo Valle
Roveto (AQ), alla Via Trieste, n.19;

3- Colone Sandra, studentessa, nata in S.Vincenzo Valle Roveto
il 11 luglio 1970 (CLN>SDR 70L51 I389S), ivi dom.ta e res.te,
alla Via Trieste, n.19;

4- De Luca Daniela, studentessa, nata in S.Vincenzo Valle Rove-
to (AQ) il 13 febbraio 1969 (DLC>DNL 69B53 I389H), ivi dom.ta
e res.te, alla Via Roccavecchia, n.23;

5- Di Rocco Pasquale-Vincenzo, impiegato, nato in S.Vincenzo Valle Roveto il 15 gennaio 1953 (DRC PQL 53A15 I389G), ivi dom.to e res.te, alla V.Veneto, n.8;

6- D'Orazio Gianni, imprenditore, nato in S.Vincenzo Valle Roveto il 15 agosto 1967 (DRZ GNN 67M15 I389C), ivi dom.to e res.te, alla Piazza S.Rocco, n.2;

7- Fantauzzi Alessandro, operaio, nato in Balsorano (AQ) il 5 novembre 1966 (FNT LSN 66S05 A6030), ivi dom.to e res.te, alla Via Mazzola, n.4;

8- Giuglini Antonio, impiegato, nato in S.Vincenzo Valle Roveto il 5 agosto 1949 (GGL NTN 49M05 I389C), ivi dom.to e res.te, alla Via della Mola, n.2;

9- Milanese dr. Riccardo, medico-chirurgo, nato in Morino (AQ) il 14 gennaio 1952 (MLN RCR 52A14 F7320), dom.to e res.te in S.Vincenzo Valle Roveto, alla Via Trieste, n.7;

10- Petrozzi dr. Edmondo, dottore commercialista, nato in Toronto (Canada) il 27 settembre 1960 (PTR DND 60P27 Z401X), dom.to e res.te in Casalvieri, alla Via Calcatina, n.13;

11- Policella Carlo, pensionato, nato in Balsorano il 23 gennaio 1931 (PLC CRL 31A23 A603C) ed ivi dom.to e res.te, alla Via Nazionale, n.77;

12- Recchia dr. Franco, farmacista, nato in Sora (FR) il 25 maggio 1964 (RCC FNC 64E25 I838E), dom.to e res.te in Balsorano (AQ), alla Via Mazzola, n.27;

13- Rizzo Carmelo-Antonio, pensionato, nato in Trepuzzi (LE) il

1° gennaio 1935 (RZZ CML 35A01 L383D), res.te e dom.to in Sora, alla Via Regina Elena, n.14;

14- Rizzo Raffaele, agente di vendita, nato in Roma (RM) il 15 maggio 1971 (RZZ RFL 71E15 H501C) e res.te e dom.to in Sora, alla Via Regina Elena, n.14;

15- Ruggia Giovanni, impiegato, nato in S.Vincenzo Valle Roveto il 21 maggio 1960 (RGG GNN 60E21 I389I), ivi dom.to e res.te, alla Via del Cimitero, n.7;

16- Scacchi Mario, impiegato, nato in Balsorano il 27 dicembre 1959 (SCC MRA 59T27 A603M), ivi dom.to e res.te, alla Via Collepiano, n.10;

17- Tuzi Cesidio, impresario, nato in Balsorano il 22 gennaio 1971 (TZU CSD 71A22 A603Q), ivi dom.to e res.te, alla Via Mazzola, n.42/A;

18- Valletta dr.Domenico-Giuseppe, medico-chirurgo, nato in S.Vincenzo Valle Roveto il 18 marzo 1954 (VLL DNC 54C18 I389G), dom.to e res.te in Balsorano, alla Via G.D'Annunzio, n.11;

19- Virgilio Angelo, impiegato, nato in S.Vincenzo Valle Roveto il 1° ottobre 1950 (VRG NGL 50R01 I389Q), ivi dom.to e res.te, alla Via Roma, n.8;

tutti cittadini italiani.

I medesimi, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale stipulano quanto segue.

-Art.1- Viene costituita tra i componenti una Associazione di

volontariato, denominata "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BALSORANO E SAN VINCENZO VALLE ROVETO" (detta, in seguito, per brevità "La Confraternita" o "l'Associazione").

-Art.2- L'Associazione ha sede in Balsorano (AQ), alla Piazza Baldassarre, n.13 (Diocesi di Sora-Aquino e Pontecorvo).

-Art.3- La "Confraternita" è sodalizio di volontariato, avente per scopo l'esercizio volontario delle opere di misericordia, spirituali e corporali, per la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana, attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle collettività, contribuendo alla formazione delle coscienze, secondo l'insegnamento del Vangelo della Chiesa cattolica apostolica romana.

L'Associazione non ha fine di lucro, anche indiretto; ha strutture ed organizzazione democratiche.

Essa non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Le opere della "Confraternita" e degli iscritti sono gratuite, come pure elettive e gratuite sono le cariche associative.

Il ricorso a prestazioni di lavoratori dipendenti o di lavoro autonomo sarà ammesso soltanto nei limiti stabiliti dall'art.3, co.4, Legge 11 agosto 1991, n.266 e dalle leggi regionali in materia.

-Art.4- La "Confraternita" è costituita, agli effetti giuri-

dici, come Associazione di Confratelli, secondo l'art.18 della Costituzione e l'art.12 e ss.Cod.Civ..

La "Confraternita" è, secondo l'ordinamento canonico, Associazione di fedeli laici della Chiesa, ai sensi dei canoni 298 e ss. e 321 e ss. del Codice di Diritto Canonico.

-Art.5- L'Associazione, ispirata al principio della solidarietà umana, si rivolge alla generalità dei cittadini, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, ispirate a finalità di solidarietà.

-Art.6- L'Associazione aderirà alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, Ente morale riconosciuto, con sede in Firenze, alla Piazza S.Giovanni, n.1, accettandone lo Statuto, i diritti ed i doveri, la relativa disciplina e ne costituirà, se e quando affiliata, la rappresentanza in sede locale.

In particolare, accetta e si impegna a versare la quota associativa stabilita di volta in volta dal Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art.6, co.2°, dello Statuto della Confederazione stessa.

-Art.7- L'Associazione è retta dal "Magistrato", composto di nove Consiglieri, tra cui il Governatore, il Vice- Governatore, l'Amministratore ed il Segretario; dal "Collegio dei Sindaci Revisori", composto di tre membri effettivi e due supplenti; dal "Collegio dei Proviviri", composto di cinque membri e da un Assistente Ecclesiastico o "Correttore".

-Art.8- I componenti eleggono, per il primo quadriennio, quali membri del "Magistrato", i Signori Recchia Franco, De Luca Daniela, Ruggia Giovanni, Giuglini Antonio, Fantauzzi Alessandro, Di Rocco Pasquale-Vincenzo, Valletta Domenico-Giuseppe, Policella Carlo e Tuzi Cesidio.

Seduta stante, i membri del Magistrato, testè eletti, nominano tra loro Governatore, il signor Recchia dr. Franco; Vice Governatore, la Sig.na De Luca Daniela; Amministratore, il Sig. Ruggia Giovanni e Segretario, il Sig. Giuglini Antonio.

Al Governatore spetta la rappresentanza legale dell'Associazione, con tutti i poteri di firma; in caso di sua assenza od impedimento spetta al Vice- Governatore.

-Art.9- A comporre il "Collegio dei Sindaci Revisori", per il primo quadriennio, vengono nominati i Signori Petrozzi Edmondo, D'Orazio Gianni, Colone Sandra, Virgilio Angelo e Rizzo Raffaele.

Seduta stante, i membri del Collegio dei Sindaci Revisori, testè eletti, nominano tra loro Presidente, il Sig. Petrozzi dr. Edmondo, iscritto al N.172 Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Frosinone e all'Albo dei Revisori Contabili; Vice- Presidente, il Sig. D'Orazio Gianni; Segretario, la Sig.na Colone Sandra e, quali membri supplenti, i Signori Virgilio Angelo e Tuzi Cesidio.

-Art.10- A comporre il "Collegio dei Probiviri", sempre per il primo quadriennio, vengono nominati i signori Milanese

Riccardo, Antonini Antonello, Scacchi Mario, Rizzo Carmelo-Antonio e Rizzo Raffaele.

Seduta stante, i membri del Collegio dei Probiviri, testè eletti, nominano tra loro Presidente, il Sig. Milanese dr. Riccardo; Vice-Presidente, il Sig. Rizzo Carmelo-Antonio e Segretario, la Sig.na Colone Marisa.

-Art.11- Tutti gli eletti dichiarano espressamente di accettare le cariche rispettivamente loro conferite e che non sussistono cause di incompatibilità o di ineleggibilità nei loro confronti (art.31,4° e 5° commi e artt. 38-39 St.Soc.).

-Art.12- Assistente Ecclesiastico o "Correttore" della Confraternita è il Sig.Di Giuseppe don Raffaele, nato in Trevi nel Lazio (FR) il 1° febbraio 1922 e residente in S.Vincenzo Vale Roveto, Fraz.S.Restituta, Via Nazionale, n.80, giusta lettera di incarico in data 9.12.1995 del Vescovo di Sora-Aquino e Pontecorvo, quale competente Autorità ecclesiastica.

-Art.13- Ognuno dei componenti dichiara, sotto la propria responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace - ai sensi dell'art.4 della L.n.15/68 e previa l'ammonizione di rito da parte di me notaio - che nei suoi confronti non esistono carichi giudiziari pendenti di nessun genere nè condanne penali infamanti passate in giudicato.

-Art.14- L'Associazione ha durata illimitata.

-Art.15- L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si

chiuderà il 31 dicembre 1997.

L'entità della quota associativa annuale verrà determinata dal Magistrato, nella sua prima riunione.

-Art.16- Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili, da titoli pubblici e privati, nonché da lasciti, legati e donazioni.

L'Associazione trae i mezzi economici e finanziari, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte e contributi, che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici e privati, nonché dall'esercizio di iniziative o altre forme di entrata, volte a ricevere carità per restituire in carità.

-Art.17- I componenti dichiarano di sottoscrivere e versare la quota associativa, stabilita in lire cinquantamila (L.50.000=), per cui il patrimonio iniziale ammonta a complessive lire novecentocinquantamila (L.950.000=).

-Art.18- Il Governatore viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione da parte dell'Autorità amministrativa competente, nonché quelle intese alla eventuale acquisizione della personalità giuridica.

Ai fini di quanto sopra, per le eventuali modifiche statutarie, il Governatore si impegna a chiedere il preventivo assenso della Confederazione nazionale delle Misericordie d'I-

talia.

-Art.19- La denominazione dell' Associazione, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione, la determinazione dei diritti e degli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione ed esclusione, nonché le norme relative alla estinzione della Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio sono contenute nello Statuto sociale, che allegasi al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

La lettura di detto allegato viene omessa da parte di me notaio, con il consenso dei comparenti.

I Signori Recchia Franco, De Luca Daniela, Petrozzi Edmondo e Milanese Riccardo vengono delegati, col mio consenso, ad apporre le firme marginali sui fogli intermedi dell'atto costitutivo e dell'allegato Statuto.

-Art.20- Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme di legge in materia.

-Art.21- Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico dei comparenti e dell'Associazione in solido.

Si invocano tutte le agevolazioni fiscali in materia di volontariato ed in ispecie le agevolazioni, di cui all'art.8 della L.11.8.1991 n.266 (esenzione imposte di bollo e di registro).

Scritto a macchina sotto la mia direzione da persona di

mia fiducia, ai sensi di legge, ed in minima parte di mio pugno
su nove pagine e fin qui di tre fogli e ne ho dato lettura
ai componenti, che a mia domanda lo approvano come pienamente
conforme alla loro volontà; da tutti sottoscritto.


F.to: Antonini Antonello - Marisa Colone - Sandra Colone - Da-
niela De Luca - Di Rocco Pasquale-Vincenzo - D'Orazio Gianni
- Fantauzzi Alessandro - Giuglini Antonio - Riccardo Milanese
- Petrozzi Edmondo - Policella Carlo - Rizzo Carmelo-Antonio
- Raffaele Rizzo - Recchia Franco - Ruggia Giovanni - Mario
Scacchi - Tuzi Cesidio - Domenico-Giuseppe Valletta - Angelo
Virgilio - Michele Verde notaio.

Reg.to in Sora il 3.6.1997 al n.213, Serie 1/esente.

Copia conforme all'originale che si rilascia per

uso fiscale.

Sora 7 marzo 2002.



Michele Verde



STATUTO

della "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BALSORANO E SAN VINCENZO VALLE ROVETO", con sede in Balsorano (AQ).

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che "...ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a dì 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86, che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

CAPO I

COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

- Art.1 - E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BALSORANO E SAN VINCENZO VALLE ROVETO", con sede in Balsorano, alla Piazza Baldassarre, n.13, Diocesi di Sora-Aquino e Pontecorvo (detta, in seguito, per brevità "La Confraternita" o "l'Associazione").

-Art.2- L'Associazione è sodalizio di attività di volontaria-

STATUTO

to, svolte mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate e prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione, di cui il volontario fa parte.

"L'Associazione" ha per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana, attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle collettività, contribuendo alla formazione delle coscienze, secondo l'insegnamento del Vangelo della Chiesa cattolica apostolica romana.

L'Associazione ha durata illimitata, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà; ha strutture ed organizzazione democratiche; non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

-Art.3- L'Associazione è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli, secondo l'art.18 della Costituzione e secondo l'art.12 e ss. del vigente Codice Civile.

La "Confraternita" è, secondo l'Ordinamento Canonico, Associazione di fedeli laici della Chiesa, ai sensi dei canoni 298 e ss. e 231 e ss. del Codice di Diritto Canonico.

-Art.4- Scopo della "Confraternita" è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di misericor-

dia, spirituali e corporali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere, nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.



La "Confraternita" potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe, impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

-Art.5- La "Confraternita" provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti, mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

-Art.6- Per l'espletamento delle proprie attività, la Confraternita potrà costituire apposite Sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale e convenzionarsi con

gli Enti locali, secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Le Sezioni potranno avere un apposito Comitato di coordinamento, regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento, all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

-Art.7- In relazione al carattere cristiano, inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente Ecclesiastico o "Correttore".

-Art.8- Lo stemma della "Confraternita" ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia, operanti sul territorio italiano, nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

E' rappresentato da un ovale, con fondo azzurro contornato da due tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico "F" ed "M" di colore giallo ("Fraternita Misericordiae").

Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località, con l'eventuale emblema, senza altre modifiche.

-Art.9- La divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera, semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero, con una medaglia col simbolo F/M e croce latina, da un lato e l'immagine della Madonna, dal-

l'altro.

E' fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre, mentre per i servizi di pronto soccorso e di assistenza può essere adottata una divisa di colore bianco di tipo infermieristico, con casacca e pantaloni, secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

-Art.10- La "Confraternita", per costituirsi ed assumere la denominazione di Misericordia, dovrà chiedere il preventivo assenso scritto alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, avente sede in Firenze e, una volta costituita, dovrà chiedere l'affiliazione alla Confederazione stessa, accettandone gli statuti e costituendone, una volta affiliata, la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della "Confraternita", la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti alla "Confraternita" la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

-Art.11- Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la "Confraternita" potrà aderire ad altre Associazioni o Federazioni di Associa-

zioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.

Del pari, in seno alla "Confraternita", non potranno sorgere altre Associazioni, se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale per la relativa approvazione.

Per il motivo, di cui al primo comma del presente articolo, la "Confraternita" non potrà partecipare nè aderire ad iniziative e/o manifestazioni, che esolino dal proprio carattere di Ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.

-Art.12- Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili, da titoli pubblici e privati, nonché da lasciti, legati e donazioni.

La "Confraternita" trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte e contributi, che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici e privati, nonché dall'esercizio di iniziative o altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire in carità.

-Art.13- Le opere caritative della "Confraternita" e degli iscritti sono gratuite.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate dalla

"Confraternita" le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la "Confraternita".



-Art.14- Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio, potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

-Art.15- La " Confraternita" promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie d'Italia .

I reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale, può costituire gruppi funzionali, coordinandoli con apposito regolamento e delegan-

do quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI.

-Art.16- Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative, che sono alla base istituzionale della Confraternita.

Questi si suddividono in tre categorie: a) Confratelli Aspiranti; b) Confratelli Effettivi; e c) Confratelli Sostenitori.

L'iscrizione avviene su domanda, da presentarsi al Magistrato, munita della firma di due confratelli effettivi iscritti.

Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo, senza essere tenuto a darne motivazione.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'art.11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia.

Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione, di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita.

Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla "Confraternita", non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

-Art.17- I Confratelli aspiranti sono coloro che, iscritti secondo le norme degli artt.16 e 18 St.Soc., intendono far parte della categoria dei Confratelli Effettivi.

L'aspirantato ha la durata di dodici mesi (ms.12) di ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale, in presenza della maggiore età e su deliberazione del Magistrato, passano alla categoria degli Effettivi.

Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste, simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

I Confratelli aspiranti non partecipano all'Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

I Confratelli effettivi sono coloro, che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere, che costituiscono il motivo ispiratore della "Confraternita".

Costituiscono il corpo funzionale della "Confraternita" stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'Assemblea, con diritto di elezione attiva e passiva.

I Confratelli Sostenitori sono coloro, che sostengono moralmente e materialmente la "Confraternita", senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni, che saranno sta-

bilite per tale categoria.

I Confratelli sostenitori non partecipano all'Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

-Art.18- Per essere iscritti alla "Confraternita" occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra e non aver riportato condanne penali.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera, i fini istituzionali della "Confraternita" e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, determinata dal Magistrato, secondo la categoria di appartenenza.

-Art.19- Potranno essere aggregati alla "Confraternita" i defunti, i cui familiari desiderino farne suffragio, con le particolari modalità stabilite dalla "Confraternita" stessa per questo tipo di aggregazione.

Per i requisiti di aggregazione valgono le stesse modalità di iscrizione dei Confratelli in vita.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

-Art.20- Gli iscritti alla "Confraternita" devono: a) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della "Confraternita"; b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione, che nella vita privata; c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità; d)

tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione; e) collaborare alle iniziative della "Confraternita" e partecipare alle riunioni; f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.



-Art.21- I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro quindici giorni (15 gg.) al Magistrato le proprie giustificazioni: a) ammonizione; b) sospensione a tempo determinato od indeterminato; c) decadenza; d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti, di cui ai punti a) e b), è del Magistrato, mentre per i punti c) e d), è demandata all'Assemblea.

Contro i provvedimenti, di cui ai punti a) e b), l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro giorni quindici (15 gg.) dalla comunicazione, al Collegio Probivirale, il quale decide, sentito l'Interessato ed il Governatore, con parere definitivo ed inappellabile, mentre, per i punti c) e d), valgono le disposizioni, di cui al successivo art.22, co.5 e ss.

-Art.22- La qualità di iscritto alla "Confraternita" si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni, qualora il Confratello presenti al

Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza, ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla "Confraternita", di cui all'art.18.

Inoltre, l'iscritto perde la sua qualità di Cofratello, qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali, previsti dall'art.20 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale, pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per esclusione nei casi, che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla "Confraternita."

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto, sia spirituale che materiale, verso la "Confraternita."

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all'Assemblea, su parere conforme del Collegio Probivirale.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro giorni quindici (15 gg) le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale, saranno rese note all'Assemblea.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute e mancare le cause, che lo hanno determinato, previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Magistrato con le modalità, di cui all'art.16,co.3 e sulla quale l'Assemblea delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al postulante i diritti, di cui godeva in precedenza.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o esclusione preso dall'Assemblea.

Contro il provvedimento di esclusione preso dall'Assemblea, l'interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno, in cui gli è stata notificata la deliberazione.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

-Art.23- Sono organi della Confraternita: a) L'Assemblea; b) Il Magistrato; c) Il Governatore; d) Il Collegio Probivirale; e) Il Collegio dei Sindaci Revisori.

-Art.24- L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli effettivi iscritti al Sodalizio ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in sua assenza, dal componente il Magistrato più anziano di età.

-Art.25- L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio

consuntivo e, ogni quattro anni, per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Governatore con lettera personale, da inviare al domicilio degli iscritti almeno giorni venti (gg.20) prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purchè almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

-Art.26- L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente: a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo (1/10) dei Confratelli effettivi; b) quando il Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato; c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la "Confraternita" o per iniziative di carattere generale; d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi, di cui alle lettere a), b) e c), il Governatore de-

ve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità, di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art.25.

-Art.27- L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Confratelli effettivi, mentre, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, semprechè tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Magistrato.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello effettivo, il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.

-Art.28- L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori, nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario, non hanno voto.

Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme, di cui all'art.46, co.6.

-Art.29- L'Assemblea ha il compito di: a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato della relazione del Governatore sull'attività della "Confraternita", svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio

dei Sindaci revisori sull'andamento economico-finanziario;

b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando, ove necessario, le relative deliberazioni; c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori, secondo le modalità, di cui agli artt. 30, 38, 39, 41, 42 e ss.; d) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, sulle modifiche del presente Statuto, proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale; e) deliberare, su proposta del Magistrato, l'approvazione del Regolamento Generale, di cui all'art. 47; f) nominare nella riunione, che precede ogni quadriennio, la Commissione elettorale e la Commissione verifica poteri, nonché stabilire il numero dei componenti il Magistrato; g) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli, ai sensi dell'art. 22.

-Art. 30- Il Magistrato è l'organo di governo della "Confraternita" e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

E' eletto dall'Assemblea secondo le modalità, di cui agli artt. 28, 41 e 42. In particolare: a) provvede all'amministrazione della "Confraternita", ivi compresi l'acquisto, la vendita o la permuta di beni (immobili, mobili e automezzi), nonché la creazione di passività ipotecarie; b) provvede

con beneficio di inventario, di donazioni e sui conseguenti

acchè non siano in alcun modo cedibili nè alienabili i beni e le cose, aventi carattere storico ed artistico, nè carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della "Confraternita"; c) provvede al suo interno alla elezione del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore, nonchè ad ogni altra nomina, che si rendesse necessaria, secondo le norme del Regolamento Generale, di cui all'art. 47: l'eventuale nomina del Segretario può avvenire al di fuori degli eletti al Magistrato, tenuto conto delle particolarità, di cui all'art. 35; d) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonchè le norme di attuazione del presente Statuto ed emana ogni qualsiasi Regolamento, necessario al buon funzionamento del Sodalizio; e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti; f) provvede alla predisposizione del Regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente; g) delibera il passaggio degli Aspiranti alla categoria dei Confratelli effettivi, trascorso il periodo di aspirantato, di cui all'art. 17, co. 2; h) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza; i) valuta annualmente il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; l) delibera sull'accettazione di eredità,

con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati, richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi; m) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti all'art. 21, commi 2 e 3 e artt. 22 e 24 del C.C., i provvedimenti, che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio; n) delibera sull'ammissione di nuovi Confratelli; o) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione, nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli, di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore; p) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, le modifiche statutarie, sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo (1/10) dei Confratelli effettivi; q) istituisce Commissioni o Gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla "Confraternita", per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività, nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato; r) autorizza il Governatore a stare in giudizio, sia dinanzi agli Organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai Collegi arbitrali, per tutte le eventuali controversie di interesse della "Confraternita"; s) determina l'ammontare della quota associativa annuale, che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della "Confraternita", a seconda della categoria di appartenenza; t) nomina, nel caso di cui al quinto comma dell'art. 35, il Se-

gretario; u) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carica e del servizio; v) provvede alla scelta delle opere di carità, da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della "Confraternita"; z) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere, che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della "Confraternita".

-Art.31- Il Magistrato è composto da un numero di Confratelli effettivi, stabilito dall'Assemblea, purchè dispari e non inferiore a nove, nella riunione assembleare, che precede ogni quadriennio.

Partecipa alle riunioni del Magistrato l'Assistente ecclesiastico o Correttore con voto deliberativo.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data della delibera di passaggio alla categoria dei Confratelli effettivi.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione, Confratelli con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado, nonchè Confratelli eletti alle cariche di Probiviro e Sindaco Revisore.

Non sono, inoltre, eleggibili nel Magistrato, il personale dipendente della "Confraternita," i Confratelli che abbiano

rapporti di interesse, a qualsiasi titolo, con la "Confraternita", nonchè i Confratelli, che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

-Art.32- Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese, nonchè ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo (1/3) dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o del Presidente del Collegio dei Probiviri.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno cinque giorni (gg.5) prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Magistrato delibera validamente, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo (1/3) dei componenti l'organo.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

-Art.33- Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

E' il capo della "Confraternita", ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta la "Confraternita" all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare, il Governatore: a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative della "Confraternita" e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti; b) indice le riunioni del Magistrato e convoca l'Assemblea, assumendone in entrambi i casi la presidenza; c) attua le deliberazioni del Magistrato; d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali; e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili; f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento, che consigli l'interessamento della Confederazione stessa; g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

-Art.34- Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato, nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuva, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza od impedimento.

Inoltre, opera in quei settori e svolge quei particolari compiti, che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

-Art.35- Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro, di cui alla lettera q) dell'art.30.

E' consegnatario dei documenti e dell'archivio della "Confraternita"; cura la corrispondenza insieme al Governatore, con il quale collabora alla tenuta degli inventari, di cui alla lettera e) dell'art.33.

Collabora, inoltre, con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato fra i dipendenti della "Confraternita", nel qual caso ne dovrà essere tenuto conto ai fini della composizione del Magistrato.

In tal caso partecipa alle riunioni non con voto deliberativo, ma solamente con voto consultivo.

-Art.36- L'Amministratore è eletto dal Magistrato nella

sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Cura, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della "Confraternita", firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Magistrato.

-Art.37- Tutti gli incarichi degli organi sociali hanno la durata di quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti e se l'elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina.

I nuovi membri, inseriti a copertura delle vacanze, restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi della "Confraternita", che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico e, quindi, sostituiti.

-Art.38- Il Collegio Probivirale è composto di cinque membri eletti dall'Assemblea, secondo le modalità di cui agli

artt.28,41 e 42, fra i Confratelli effettivi, con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attacco alla "Confraternita".

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art.31, commi 4 e 5.

Il Collegio, dopo l'elezione, si riunirà per nominare, al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della "Confraternita".

In particolare: a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei Regolamenti da parte di ogni Organo della "Confraternita"; b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello Statuto e dei Regolamenti, sentito il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia; c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di questi ultimi; d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della "Confraternita"; e) sostituisce l'opera del Magistrato, qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni, che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione.

L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme, di cui all'art.48, commi 1 e 2.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, nè nel Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equamente con pronunce motivate.

-Art.39- Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea fra i Confratelli effettivi, secondo le modalità degli artt.28,41 e 42 e dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme, di cui al precedente art.31, commi 4 e 5.

I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Presidente dovrà essere iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri o degli Avvocati e Procuratori o dei Revisori Ufficiali dei conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono

essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, nè nel Collegio Probivirale.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente.

-Art.40- L'Assistente ecclesiastico o "Correttore" è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato.

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione, per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Le deliberazioni, che investono l'indirizzo morale e religioso della "Confraternita", per essere esecutive, dovranno avere il parere favorevole del "Correttore".

Partecipa alle riunioni di Magistrato ed all'Assemblea con voto deliberativo e alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei "Correttori", organo della Confedera-

zione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i Confratelli.

-Art.41- La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione, che precede ogni quadriennio.

E' composta da cinque membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria degli effettivi ed ha il compito di: a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario; b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero almeno doppio di Confratelli effettivi da eleggere; c) verificare l'adozione, da parte dell'Assemblea, della deliberazione per il numero dei componenti il Magistrato e che la stessa risponda ai requisiti previsti all'art.31, primo comma; d) redigere la lista di dieci Confratelli effettivi per l'elezione del Collegio dei Probiviri, di cui i primi cinque saranno gli eletti; e) redigere la lista di sette Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori, di cui i primi tre verranno eletti sindaci effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno eletti sindaci supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello effettivo, il luogo di residenza e la data di iscrizione al Sodali-

zio.

Ogni Confratello o gruppi di Confratelli potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini, che la stessa Commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore, il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea, tenendo presente che dovrà essere convocata almeno giorni venti (gg.20) prima della data fissata.

Per la stesura delle liste, la Commissione dovrà tener conto delle norme, di cui al precedente art.31.

-Art.42- Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello, avente diritto al voto, potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli effettivi non compresi nella citata lista.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il Collegio dei Probiviri; tre voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari a tre quarti degli eleggibili per il Magistrato.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli, che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti, risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla "Confraternita".

In caso di ulteriore parità, sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteg-

gio.

Le schede, riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo o preferenze per Confratelli non appartenenti alla categoria degli effettivi, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro giorni sette (gg.7) e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di tre giorni (gg.3).

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

-Art.43- La "Commissione Verifica Poteri" è eletta dall'Assemblea nella riunione, che precede ogni quadriennio.

E' composta di tre membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria dei Confratelli effettivi e si insedia almeno un'ora prima di quella stabilita per l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Svolge i seguenti compiti:

a) nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario; b) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea; c) accerta la

regolarità delle deleghe; d) redige,esperite le incombenze, apposito verbale,che verrà trasmesso alla Commissione elettorale per essere inserito negli atti per il rinnovo delle cariche.

-Art.44- I Componenti la "Commissione Elettorale" e la "Commissione Verifica Poteri" per le funzioni,cui sono chiamati a rispondere,non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della "Confraternita",nè essere votati fuori lista.

Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni,di cui al precedente comma, saranno annullate.

-Art.45- Tutte le cariche elettive sono gratuite,perchè assunte per dovere cristiano,civile e morale ed in relazione al principio del volontariato,che è alla base dello spirito della "Confraternita".

I Confratelli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto,dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio,per il quale accettano la carica.

-Art.46- La proposta di riforma dello Statuto,oltre che dal Magistrato secondo la norma,di cui all'art.30 punto p),è presentata al Magistrato,mediante motivata mozione scritta,da un numero di Confratelli effettivi non inferiore ad un decimo (1

/10) degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e sottoposta alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio assenso.

Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito l'assenso scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli, cui è fatta proposta di riforma, nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini, di cui all'art. 25 e con le indicazioni, di cui al comma precedente ed, inoltre, verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del che sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione, un dirigente della quale potrà partecipare all'Assemblea.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7, i quali definiscono la irrinuncia-

bile fisionomia della "Confraternita" e le garanzie delle essenzialiità della sua vita associativa.

-Art.47- L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il regolamento generale, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità, di cui sopra.

Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale", riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

-Art.48- In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali, che non rendano possibile il normale funzionamento della "Confraternita" e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti, di cui all'art.33, lettera g), il Governatore della "Confraternita" segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi, ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Proviviri o da almeno un decimo (1/10) dei Confratelli effettivi.

La Confederazione, accertate le condizioni di anomalia ed
esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale
attività associativa, nomina un Commissario Straordinario, che
provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazio-
nabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione
dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli
organi sociali.

Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in
carica per più di sei mesi (ms.6).

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile o
l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario
Straordinario provvede alla denuncia della situazione all'Au-
torità Regionale, ai sensi dell'art.27 Cod.Civ., nonché al Pre-
sidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art.11 Disp.
Att.Cod.Civ.

-Art.49- La "Confraternita" non potrà essere sciolta per de-
libera assembleare se non si verificano circostanze eccezio-
nali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a
quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da
svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straor-
dinaria, da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore
o dal Commissario Straordinario, di cui all'art.48.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di
tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza dei-

Confratelli effettivi e della speciale maggioranza, di cui all'art. 21, co. 3, Cod. Civ.

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il proprio parere, nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della "Confraternita".

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori, preferibilmente da scegliersi fra coloro, che sono stati iscritti alla "Confraternita".

-Art. 50- A seguito dello scioglimento, i beni residui della "Confraternita" sono devoluti ad altra Associazione a carattere locale di ispirazione cristiana, che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, a cui la "Confraternita" è associata.

-Art. 51- Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'Autorità amministrativa, il Governatore della "Confraternita" è autorizzato ad apportare al presente Statuto, sentita la Confederazione Nazionale ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche, che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della "Confraternita".

-Art. 52- Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osserveranno le norme del Codice Civile e di leggi

speciali in materia, integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

F.to: Antonini Antonello - Marisa Colone - Sandra Colone - Daniela De Luca - Di Rocco Pasquale-Vincenzo - D'Orazio Gianni - Fantauzzi Alessandro - Giuglini Antonio - Riccardo Milanese - Petrozzi Edmondo - Policella Carlo - Recchia Franco - Rizzo Carmelo-Antonio - Raffaele Rizzo - Ruggia Giovanni - Mario Scacchi - Tuzi Cesidio - Domenico-Giuseppe Valletta - Angelo Virgilio - Michele Verde notaio.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. Verde'. Below the signature is a circular official seal. The seal features a central five-pointed star surrounded by a wreath. The text around the perimeter of the seal includes 'VERDE MICHELE' at the top, 'NOTAIO' at the bottom, and 'MILANO' on the right side. There are also some smaller, less legible characters within the seal's border.